



COMUNE di MASER
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLA PALESTRA
COMUNALE DI MASER

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 30 luglio 2019

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - FINALITÀ
- ART. 3 - COMPETENZE.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- ART. 4 - FORME DI GESTIONE
- ART. 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO A TERZI PER IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE
- ART. 6 - INTERVENTI MIGLIORATIVI
- ART. 7 - CONTENUTO SPECIFICO DELLE CONVENZIONI
- ART. 8 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 9 - IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE
- ART. 10 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOGGETTO GESTORE
- ART. 11 - NORME GENERALI SULLA MANUTENZIONE
- ART. 12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

CAPO III - PALESTRA COMUNALE

- ART. 13 - PERIODO DI ATTIVITÀ
- ART. 14 - UTILIZZO
- ART. 15 - GIORNI ED ORARI
- ART. 16 - MODALITÀ DI UTILIZZO
- ART. 17 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
- ART. 18 - TARIFFE
- ART. 19 - GESTIONE
- ART. 20 - COMPORTAMENTO
- ART. 21 - CONTROLLI
- ART. 22 - RESPONSABILITÀ
- ART. 23 - PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI
- ART. 24 - PATROCINIO

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE
- ART. 26 - ABROGAZIONI
- ART. 27 - NORME TRANSITORIE
- ART. 28 - RINVIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina nello specifico la gestione e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale, realizzati per uso sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.

2. Il Comune riconosce lo sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.

3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.

4. Ai sensi dell'art. 90, comma 24 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

5. Il Comune persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- e) valorizzare l'impiantistica sportiva comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, migliorie degli impianti sportivi affidati in gestione, anche attraverso l'azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell'impiantistica con il coinvolgimento delle realtà associative sportive. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti Locali, interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico della gestione.

ARTICOLO 3 - COMPETENZE

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi la Giunta Comunale, sulla

base della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Regolamento:

- a) formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi al fine di assicurarne la massima fruibilità;
- b) definisce le eventuali tariffe, diversificate per tipologia utenza, che l'Amministrazione ritiene dover garantire alla cittadinanza relativamente alla disciplina sportiva praticata in uno specifico impianto e il loro eventuale adeguamento nel tempo, avendo presente che dette tariffe dovranno essere determinate tenendo conto della natura pubblica del servizio teso a garantire la più ampia fruibilità da parte dei cittadini;
- c) definisce per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale un eventuale canone minimo che il soggetto gestore dovrà versare al Comune;
- d) definisce per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale l'eventuale contributo massimo che il Comune potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto;
- e) individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti gestori ai sensi dell'art. 27 della L.R. 8 del 2015;
- f) svolge ogni altra finzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 4 - FORME DI GESTIONE

1. Gli impianti sportivi del Comune di Maser possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- b) mediante affidamento in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b) aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale nel caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento di cui al successivo art. 5 o che siano stati classificati come impianti a rilevanza imprenditoriale.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO A TERZI PER IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale e non gestiti direttamente avviene con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità e nel rispetto dei criteri minimi di cui all'art. 26 della L.R. 8/2015.

2. Come stabilito dal comma 2 dell'art. 26 della L.R. 8/2015 è possibile affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi, qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.

3. Sia in caso di affidamento in via diretta che in caso di procedura ad evidenza pubblica potranno essere richiesti al soggetto gestore nell'avviso di manifestazione di interesse o nel bando di gara interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto oggetto di convenzione.

4. I soggetti suindicati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) se associazioni, risultare regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
- b) possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti dovrà risultare la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- c) esercitare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da gestire;
- d) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- e) non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali, salvi i casi di forza maggiore;
- f) essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con il Comune;

5. Nelle procedure di affidamento i criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti criteri minimi:

- a) esperienza gestionale in genere nell'attività relativa alla disciplina sportiva inerente l'impianto da assegnare e affidabilità economica del soggetto;
- b) l'anzianità di attività all'interno del territorio comunale nella disciplina specifica dell'impianto da affidare;
- c) organizzazione del personale utilizzato ed in particolare qualificazione professionale e scientifica degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale;
- d) presentazione di un progetto tecnico ed economico di gestione;
- e) proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compresa l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva;
- f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e funzionalità del medesimo;
- g) valutazione della convenienza economica delle offerte rispetto al canone minimo che si intende percepire o dell'eventuale massimo contributo stabilito dall'Amministrazione Comunale a sostegno degli oneri di gestione.

ARTICOLO 6 - INTERVENTI MIGLIORATIVI

1. Nel caso in cui gli interventi da eseguire sull'impianto oggetto di convenzione cui all'art. 5, comma 3, e gli interventi migliorativi di cui all'art. 5 comma 5, lettera f) abbiano ad oggetto lavori di cui all'articolo 1, comma 2 lett. d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 3, dello stesso.

ARTICOLO 7 - CONTENUTO SPECIFICO DELLE CONVENZIONI

1. I rapporti con i soggetti affidatari sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:

- a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto dell'affidamento;
- b) Individuazione degli obblighi dell'affidatario nonché la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e affidatario stesso, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- c) Durata della convenzione;
- d) Garanzia della concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché garanzia, secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte di associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario. Inoltre garanzia della compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili nell'impianto, con il normale uso degli impianti sportivi;
- e) Individuazione degli obblighi dell'affidatario in relazione a forme di collaborazione con le associazioni di volontariato, sportive o altro presenti nel territorio che utilizzano gli impianti.
- f) Favorire la valorizzazione di tutte le forme associative, in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- g) L'intestazione e il pagamento delle utenze a carico del soggetto gestore;
- h) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- i) Gestione delle eventuali attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.) previa acquisizione delle autorizzazioni previste per legge;
- j) Eventuale applicazione e riscossione delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto;
- k) Piano di utilizzo dell'impianto allegato alla convenzione che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, che il gestore può modificare annualmente previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
- l) Piano di conduzione tecnica dell'impianto che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto e la necessità di nomina di un responsabile tecnico;
- m) Norme sul personale in servizio: il soggetto gestore deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;

- n) Le responsabilità che il soggetto affidatario si assume nella gestione dell'impianto nonché le garanzie che l'affidatario stesso dovrà dare al Comune;
- o) Forme di controllo da parte del Comune;
- p) Obbligo per il soggetto gestore di inviare annualmente, entro luglio, un rendiconto economico finanziario e una relazione gestionale dell'impianto, contenente l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'impianto sportivo, i costi sostenuti per le utenze e i servizi, per l'acquisto di attrezzature sportive, le attività sportive organizzate direttamente o che si sono svolte all'interno dell'impianto, e tutte le entrate relative all'impianto comprese le eventuali quote associative;
- q) Le clausole di decadenza, di recesso e di revoca della convenzione;
- r) Il divieto di subappalto dell'impianto;
- s) Responsabile della struttura, responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi ai sensi del D:Lgs. n. 81/2008;
- t) Obbligo per il soggetto gestore del rispetto del DM. Salute 24.4.2013 "*Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita*", della L.R. 2.4.2014 n. 11 relativamente all' uso dei defibrillatori e ulteriori disposizioni attuative di cui alla DGR Veneto n. 2847 del 29.12.2014;
- u) Obbligo per il soggetto gestore di attuazione alle vigenti disposizioni in materia di sport, intendendosi per tale qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzato o non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati anche competitivi, favorendo in ogni modo la pratica delle discipline sportive e di ogni tipologia di attività motorio - sportiva e ricreativa, sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, con particolare riferimento alle categorie considerate "deboli": minori, diversamente abili, anziani ultrasessantenni;
- v) Il canone da percepire o il contributo che l'Amministrazione potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto;

2. Il contenuto minimo delle convenzioni potrà essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

ARTICOLO 8 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. La durata dell'affidamento è, di norma, triennale (3 anni), salvo diversa durata motivata da particolari esigenze gestionali e/o operative.
2. Qualora sia prevista la realizzazione di interventi da eseguire a proprie spese sull'impianto, la convenzione potrà avere una durata superiore ai tre anni fino ad un massimo di anni- sei commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto degli investimenti nonché ai vantaggi economici che ne deriveranno allo stesso a seguito del miglioramento apportato all'impianto, consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

ARTICOLO 9 - IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA IMPRENDITORIALE

1. Per assegnare a terzi la gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale il Comune può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione

successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico privato.

2. In relazione alle procedure di cui al comma precedente, il Comune deve definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

3. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la realizzazione, potenziamento e/o riqualificazione e gestione degli impianti fissando contestualmente ogni altro criterio necessario. Le convenzioni riguardanti l'affidamento di impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale devono comunque attenersi a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento. La concessione avrà una durata commisurata al valore degli investimenti consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa, anche oltre alla durata massima prevista dal precedente art. 8.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOGGETTO GESTORE

1. Il soggetto gestore deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura, la chiusura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi.

2. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.

3. Il soggetto gestore deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare, quando previsto, il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.

4. Al soggetto gestore spetta:

- a) l'introito di eventuali tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di altri utilizzatori che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di convenzione.
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di affidamento;
- d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;
- e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune;
- g) versamento canone o incasso dell'eventuale contributo stabilito dall'Amministrazione

Comunale.

ARTICOLO 11 - NORME GENERALI SULLA MANUTENZIONE

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del soggetto affidatario, secondo le modalità e le caratteristiche definite dal piano di conduzione tecnica allegato alla convenzione contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
2. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del soggetto gestore il quale ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
3. Qualora il soggetto gestore, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte del Comune, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico del Comune, il quale dovrà altresì determinare l'entità del rimborso, se richiesto, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
4. Qualora il soggetto gestore svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. Il Comune potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente i lavori, a cura e spese del soggetto affidatario stesso.
5. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune al soggetto gestore possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Fatto salvo quanto specificamente stabilito da ogni convenzione, il Comune procederà alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento di una annualità del canone, se previsto;
 - b) quando la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) quando la perdurante mancanza di manutenzione ordinaria sia tale da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - d) il reiterato e immotivato mancato rispetto di ulteriori altri obblighi previsti nella convenzione.

CAPO III - PALESTRA COMUNALE

Il presente Titolo III disciplina specificatamente l'utilizzo della PALESTRA COMUNALE, localizzata in Maser capoluogo - Via Madonnetta n. 13, in adiacenza ai locali della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

ART. 13 - PERIODO DI ATTIVITA'

1. La stagione agonistica presso la palestra comunale ha inizio il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno seguente, dal lunedì alla domenica, in relazione al calendario delle attività, che sarà definito in base alle richieste.

2. La palestra rimane chiusa nei seguenti giorni e periodi:

a - mese di agosto, salvo deroghe per particolari esigenze;

b - due giorni da definire in accordo con l'ufficio tecnico comunale per pulizie generali.

ART. 14 - UTILIZZO

1. La palestra comunale è destinata prevalentemente ad attività ginnico-sportive, psicomotorie e di preparazione all'attività sportiva, ricreative, effettuate dalle scuole del Comune e da Enti, Associazioni, Gruppi spontanei (di seguito indicati come Associazioni), di preferenza aventi sede nel Comune di Maser;

2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'uso della palestra anche per manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, sociale, politico aperte al pubblico, promosse dal Comune o da altri Enti.

3. Per le manifestazioni di cui al comma precedente la domanda all'Amministrazione Comunale dovrà pervenire per iscritto almeno 15 giorni prima dell'evento. Di volta in volta, verrà rilasciata apposita autorizzazione con eventuali prescrizioni, tenendo presenti le esigenze delle Associazioni che utilizzano la palestra in base al calendario già definito. Dovranno, altresì, essere espletate tutte le modalità amministrative e legali ed avere le prescritte autorizzazioni per lo svolgimento della manifestazione.

4. Il numero degli spettatori ammessi non deve superare il numero dei posti a sedere della tribuna.

5. L'Amministrazione Comunale può disporre, sempre, l'utilizzo diretto della palestra per scopi istituzionali o per manifestazioni organizzate o patrocinate, anche in caso non provveda direttamente alla gestione, compatibilmente con le eventuali attività già programmate, provvedendo ad informare le Associazioni che l'utilizzano con un congruo anticipo.

6. Qualora il calendario delle attività debba essere modificato per esigenze dell'Amministrazione Comunale, sarà valutata la possibilità di definire eventuali orari di recupero oppure saranno oggetto di conguaglio i pagamenti dovuti ad ore non utilizzate.

ART. 15 - GIORNI ED ORARI

1. La palestra comunale è messa a disposizione delle scuole del Comune nelle ore antimeridiane (e pomeridiane in relazione ai rientri). Qualora le scuole intendano svolgere attività anche nel pomeriggio, dovranno inoltrare regolare richiesta all'Amministrazione Comunale.

2. Le restanti ore pomeridiane e serali sono riservate alle attività su richiesta.

3. L'utilizzo della palestra comunale non potrà avvenire oltre le ore 24.00, salvo espressa deroga dell'Amministrazione, per motivate esigenze.

4. Gli orari concessi per l'utilizzo potranno essere variati in presenza di inderogabili esigenze o in concomitanza di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.

5. Le ore concesse a ciascuna Associazione non possono essere utilizzate da altri o cedute ad altri, salvo previa autorizzazione del Comune.

ART. 16 - MODALITA' DI UTILIZZO

1. Le Associazioni che desiderano utilizzare la palestra in modo continuativo (stagione agonistica dal 1° settembre al 31 luglio) per l'effettuazione di attività, dovranno presentare domanda scritta al Comune di Maser, entro il 31 maggio di ogni anno, indicando il tipo di attività da svolgere e specificando se la stessa è rivolta a ragazzi in età scolastica nonché i giorni e gli orari di utilizzo. Dovrà, altresì, riportare l'indicazione di un responsabile. Lo schema di domanda sarà predisposto a cura del competente ufficio comunale.

2. Le richieste di utilizzo occasionale o comunque limitato, corredate delle stesse indicazioni di cui al comma precedente, possono essere presentate in qualsiasi periodo ed inoltrate, almeno 10 giorni prima della data richiesta. L'ufficio competente verificherà la possibilità di inserimento nell'ambito delle attività già programmate.

3. L'Amministrazione Comunale potrà convocare una riunione con i responsabili delle Associazioni interessate all'utilizzo, per valutare le richieste e stabilire il programma delle attività per la successiva stagione agonistica. In tale occasione saranno valutate anche le richieste di Associazioni aventi sede fuori del territorio comunale, qualora vi sia possibilità di inserimento nell'ambito degli orari disponibili e nel rispetto delle priorità per chi svolga attività ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

4. Tutte le Associazioni che utilizzano la palestra sono tenute a fornire al Comune gli elenchi dei propri iscritti, completi di dati anagrafici e di residenza.

5. Presso i locali della palestra verrà esposto un pannello mensile con l'indicazione delle Associazioni, delle attività che vengono svolte ed i rispettivi orari.

6. Il Responsabile del Servizio rilascerà a ciascun richiedente apposita preventiva autorizzazione scritta per l'utilizzo della palestra, che comprende l'uso degli impianti tecnici, degli attrezzi, degli spogliatoi e delle docce.

7. L'accesso alla palestra è consentito solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari assegnati a ciascuna Associazione e riportati nella lettera di autorizzazione e per la specifica attività richiesta.

8. E' assolutamente vietato l'uso della palestra da parte di chiunque sia sprovvisto dell'autorizzazione preventiva.

9. E' vietato l'accesso, tramite la palestra, ai locali delle scuole adiacenti.

ART. 17 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. Ogni Associazione che utilizza la palestra è responsabile dell'attendibilità dei dati indicati nella richiesta. Nel caso di indicazioni non veritiere perderà l'assegnazione dello spazio e l'eventuale ordine di graduatoria nelle assegnazioni future.

2. Qualora vi sia più di una richiesta di utilizzo, per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà, prioritariamente, secondo l'ordine dei seguenti criteri, garantendo, comunque, ai cittadini di Maser, una pluralità di offerta di discipline sportive:

a) Associazione iscritta all'Albo comunale delle Associazioni del Comune di Maser;

b) Associazione che svolga attività da più anni;

- c) Associazione che proponga attività volte a favorire la partecipazione e l'integrazione dei soggetti diversamente abili;
 - d) Attività giovanile: Lo sviluppo delle politiche giovanili impone massima attenzione all'attività rivolte ai minori. Saranno pertanto privilegiate le Associazioni o gli enti residenti nel territorio comunale, non aventi fini di lucro ed il cui scopo principale sia quello di promozione sociale e di attività motoria di base o che, non avendo sede nel territorio comunale, svolgano la loro attività prevalentemente a favore di giovani residenti;
 - e) Attività agonistiche: riservata alle discipline senior e giovanili che partecipano a gare o campionati federali con distinzione dalle categorie cosiddette "amatoriali";
 - f) Associazione con la maggior percentuale di residenti iscritti;
3. Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste delle Associazioni in regola con i pagamenti della stagione precedente.

ART. 18 - TARIFFE

1. L'utilizzo della palestra è soggetto al pagamento di una tariffa, calcolata su base oraria e determinata, annualmente, con proprio provvedimento dall'Amministrazione Comunale, la quale, può, eventualmente, concederne l'uso gratuito.
2. Sono esentate dal pagamento della tariffa tutte le scuole del Comune per l'attività dalle stesse effettuata durante l'orario scolastico. Alle stesse compete provvedere tramite proprio personale alla sorveglianza ed alla pulizia dei locali durante l'orario di utilizzo.
3. Il pagamento delle tariffe deve essere effettuato al Tesoriere Comunale - secondo le modalità concordate. Qualora i pagamenti arretrati siano superiori a tre (3) mesi l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione, previo avviso all'Associazione. Per l'uso saltuario od occasionale il pagamento deve essere corrisposto in anticipo. L'attestazione di pagamento dovrà essere presentata all'ufficio competente.
4. L'Associazione che non intende utilizzare la palestra in orari già autorizzati deve segnalarlo, per iscritto, all'ufficio competente con congruo anticipo (entro 15 giorni lavorativi) o comunque, tempestivamente, in caso di impedimenti non previsti, sia all'Amministrazione che al gestore.
5. Qualora il mancato utilizzo sia imputabile a motivi non dipendenti dall'Amministrazione Comunale o dal gestore come previsto dal successivo art. 19, il pagamento della tariffa per le ore assegnate sarà comunque dovuto in assenza della segnalazione prevista al comma precedente.

ART. 19 - GESTIONE

1. Il Comune di Maser, quale ente proprietario, può gestire direttamente la palestra oppure affidarne la gestione stessa (o parte) tramite convenzione, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, aventi sede nel Comune o in Comuni confinanti, regolarmente costituite che siano soggetto utilizzatore della palestra per le attività rivolte ai propri tesserati (attività di allenamento e di gara) e garantiscano il servizio agli altri utenti sportivi in condizioni di uguaglianza, con riferimento alle condizioni previste dalla convenzione stipulata, con l'obbligo per il concessionario di garantire l'utilizzo della struttura nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 20 - COMPORTAMENTO

1. Nella palestra, negli spogliatoi e negli altri locali della palestra, fatto salvo il rispetto delle generali regole di buon comportamento, è vietato in particolare:
 - a - fumare;

b - utilizzare senza cura e rispetto locali ed attrezzature;

c - introdurre oggetti pericolosi;

d - installare attrezzi sportivi o di altro genere e/o eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente, senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

2. Il pubblico, gli atleti e tutti coloro che utilizzano la palestra dovranno mantenere un comportamento civilmente e moralmente corretto, pena l'allontanamento e rispettare gli orari di inizio e termine attività.

3. L'uso di materiali ed attrezzature presenti in palestra prevede l'obbligo del successivo riponimento negli spazi appositi al termine dell'attività, sia da parte delle Associazioni che da parte della scuola.

ART. 21 - CONTROLLI

1. La palestra deve essere utilizzata esclusivamente per svolgere l'attività indicata nella richiesta.

2. L'utilizzo della palestra deve avvenire con il controllo da parte di un Responsabile della gestione, che dovrà provvedere alla apertura ed alla chiusura, come pure dovrà garantire il corretto uso delle attrezzature e il comportamento responsabile degli atleti e delle persone presenti.

3. Non è consentito l'accesso alla palestra prima dell'orario giornaliero di inizio delle attività. Il personale delle scuole adiacenti non è autorizzato all'apertura.

4. L'accesso alla palestra deve essere garantito con uso esclusivo di calzature idonee alla pavimentazione e tali da non compromettere le strutture.

5. Possono accedere alla palestra ed alle relative attrezzature soltanto gli iscritti alla Associazione utilizzatrice, gli allenatori e tutti coloro che sono autorizzati.

6. Tutti gli utenti (in particolare bambini e ragazzi) che effettuano attività sportiva sono in carico alla rispettiva Associazione fino all'uscita dalla palestra, compreso, quindi, anche il periodo di tempo durante il quale sostano negli spogliatoi al termine degli allenamenti.

7. Il Responsabile della gestione/controllo dovrà segnalare all'Amministrazione Comunale, entro il giorno successivo, ogni eventuale inconveniente o rottura di attrezzature/arredi verificatesi durante le attività.

8. L'Amministrazione Comunale, potrà procedere, tramite proprio personale, ad eseguire opportuni controlli sulle attività svolte, per verificare l'osservanza delle prescrizioni richieste ed assicurarsi del buon funzionamento della palestra.

ART. 22 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune di Maser non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale o valori, ammanchi di vestiario ed effetti personali lasciati nella palestra o negli spogliatoi o comunque per danni a qualsiasi titolo.

2. Qualora la gestione della palestra sia affidata ad una Associazione, come previsto dal precedente art. 19, quest'ultima si rende responsabile dei danni che possono essere arrecati a persone o cose dalle attività che vengono esercitate nei locali dati in concessione, in solidarietà con gli utilizzatori degli stessi, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e patrimoniale

ai riguardo.

3. Fanno, in ogni caso, carico al Comune proprietario dell'immobile le spese riguardanti la responsabilità civile derivante dalla rovina degli edifici dati in concessione.

ART. 23 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI

1. Possono essere utilizzati spazi pubblicitari all'interno della palestra sotto qualsiasi forma. Dovrà, comunque, essere garantito l'assolvimento delle prescrizioni ed il pagamento delle imposte previste dalla legge sulla pubblicità.

2. E' consentito alle Associazioni che utilizzano la palestra di godere di sponsorizzazioni come forma di gestione associata di determinate attività o manifestazioni, non ravvisandosi in tale fattispecie alcuna forma di sub-concessione, in ogni caso preclusa.

ART. 24 - PATROCINIO

1. L'Amministrazione Comunale può concedere, con proprio atto, il patrocinio a specifiche manifestazioni, occasionali o che ricorrono annualmente, autorizzando l'uso a titolo gratuito della palestra.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'autorizzazione del Comune per l'utilizzo degli impianti sportivi e della palestra non esonera il richiedente a munirsi della eventuale autorizzazione di pubblica sicurezza in caso di manifestazioni pubbliche.

2. Nessun Ente, Associazione, Gruppo può fissare la propria sede presso la palestra comunale e gli impianti sportivi.

3. Il presente Regolamento sarà trasmesso alle scuole ed alle Associazioni utilizzatrici. Copia dello stesso sarà esposta presso i locali della palestra comunale e degli impianti sportivi.

ART. 26 VIGILANZA COMUNALE

1. L'Amministrazione del Comune di Maser, con proprio personale, vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi. Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del gestore. Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni sul funzionamento e sul gradimento dei servizi gestiti, al gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico. L'Amministrazione del Comune di Maser può svolgere indagini anche attraverso dei questionari.

Art. 27 - NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite, fino alla loro naturale scadenza.

Art. 28 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento viene fatto rinvio alla normativa vigente in materia ed in particolare:

- alle Leggi Regionali vigenti in materia;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate:
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

****O****